

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

68.

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FELICE BORGOGGIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	844	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
ONORATO ed altri: Norme per la cessione in proprietà degli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio comunale di Firenze a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966 (1942);		una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (<i>approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2747);
SPINI ed altri: Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze (1991)	844	FIORI PUBLIO: Autorizzazione a vendere a trattativa privata una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (1003)
PRESIDENTE	844, 846, 847	848
GARZIA RAFFAELE	844, 846	PRESIDENTE
MORO PAOLO ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	844, 846	848, 849, 850, 851
ONORATO PIERLUIGI	845, 846, 847	ANTONELLIS SILVIO
		849
		GARZIA RAFFAELE, <i>Relatore</i>
		849, 850
		MORO PAOLO ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>
		850
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
STAMMATI ed altri: Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco »,		Proposte di legge (Discussione e approvazione):
		ASTONE: Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473 (1849);
		BOTTARI ed altri: Norme per il trasferimento a titolo gratuito al comune di Acquedolci (Messina) e per la vendita ai privati del compendio espropriato in esecuzione della legge 9 luglio 1922, n. 1045, e del regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473 (2642);

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1982

	PAG.
AMODEO e ANDÒ: Autorizzazione alla vendita di aree demaniali site nel comune di Acquadolci (Messina), espropriate in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, concernenti contributi per la ricostruzione del comune di San Fratello (2753)	851
PRESIDENTE	851, 852, 854 855, 856
BOTTARI ANGELA MARIA	852, 853, 854, 855, 856
GARZIA RAFFAELE	853, 854
MORO PAOLO ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	853, 854
ONORATO PIERLUIGI	853
PAVONE VINCENZO, <i>Relatore</i>	851, 854, 855
TONI FRANCESCO	853, 855
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	856

La seduta comincia alle 17.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato De Cosmo è stato sostituito dal deputato Abete.

Discussione delle proposte di legge Onorato ed altri: Norme per la cessione in proprietà degli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio comunale di Firenze a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966 (1942); Spini ed altri: Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze (1991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Onorato, Cerrina Feroni, Cecchi, Fabbri Seroni Adriana, To-

ni, Tesi, Pagliai Morena Amabile e Fabbri: « Norme per la cessione in proprietà degli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio comunale di Firenze a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966 »; e di iniziativa dei deputati Spini, Querci, Reina, Santi e Susi: « Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze ».

In qualità di relatore ricordo ai colleghi che sui provvedimenti in esame era stata svolta in sede referente un'ampia discussione e che la Commissione era in attesa che il Governo esprimesse il proprio orientamento in ordine ai due testi in esame.

Informo la Commissione che la V Commissione bilancio ha espresso in ordine alle due proposte di legge parere favorevole a condizione che, in caso di accoglimento del provvedimento n. 1942, venga soppresso il primo comma dell'articolo 5 e che, in caso di accoglimento del provvedimento n. 1991, venga soppresso il primo comma dell'articolo 6.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo preferisce che venga assunta quale testo base la proposta di legge Spini ed altri n. 1991, in quanto essa richiama espressamente le disposizioni previste per il riscatto degli alloggi dalla legge 8 agosto 1977, n. 513, e dalla successiva legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il Governo concorda inoltre sulla condizione posta dalla Commissione bilancio relativamente alla soppressione del primo comma dell'articolo 6 della proposta di legge Spini ed altri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE GARZIA. Ritengo che il parere condizionato della Commissione bilancio debba essere accolto e che sia opportuno procedere nella discussione della materia all'ordine del giorno, perché essa riguarda un problema che attende di es-

sere risolto da tempo e che subirebbe ulteriore notevole ritardo, stante il nutrito calendario della nostra Commissione, se ne dovessimo rinviare l'esame.

Voglio inoltre rilevare come il dovere acquisire l'orientamento del comune di Firenze potrebbe essere un altro elemento destinato ad allungare a tempo indeterminato l'iter delle proposte che appare opportuno definire oggi. Il Senato sarà nel frattempo in grado di valutare la situazione che, in ipotesi, può venire a crearsi.

PIERLUIGI ONORATO. Non nascondo la mia perplessità su questa via, ritenuta più rapida, per arrivare alla soluzione del problema in esame. Tali mie perplessità nascono, me lo consenta il Governo, dalla constatazione dell'esistenza di una notevole incertezza di linea, che si manifesta, in primo luogo, in ordine al parametro da assumere per la definizione del prezzo della cessione in proprietà. Tale prezzo, a nostro parere, va riferito ai valori locativi individuati dalla legge n. 392, relativa all'equo canone, mentre il Governo intende riferirsi al prezzo sociale previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 513. Ebbene, occorre notare che il decreto Nicolazzi-bis, che riapre il discorso sulla riscattabilità degli alloggi popolari, fa riferimento al costo di produzione sommato a quello dell'area e, per giunta, rivalutato, muovendosi, cioè, nella direzione indicata dalla nostra proposta, con un meccanismo, che per altro io mi sentirei di accettare, attraverso il computo dei canoni di locazione pagati.

Il secondo punto è quello relativo alla cessione o meno della proprietà degli alloggi, non acquistati in proprietà dagli attuali assegnatari, al comune.

Io sono disponibile a ricercare la via più rapida per superare questo scoglio — intendo sottolinearlo al Governo e al Presidente della Commissione —, ma ritengo che questo sia veramente uno dei punti qualificanti della proposta, poiché all'origine del degrado degli immobili c'è proprio il fatto che essi erano stati assegnati in proprietà al Ministero delle finanze.

Dalla eterogeneità delle esigenze abitative private e di quelle gestionali, connesse alle strutture burocratiche e funzionali dello Stato, è derivata la mancanza di manutenzione, e, in conseguenza, il degrado degli immobili. Inoltre, la giunta comunale dell'epoca aveva stabilito delle indennità di occupazione molto basse, tali da non coprire i costi di manutenzione. Questa è la seconda ragione dalla quale è derivata l'impossibilità di mantenere gli immobili.

Voglio dire che se la Commissione accogliesse il principio della cessione in proprietà degli alloggi agli attuali occupanti, il 50 per cento di questi ultimi, come risulta da informazioni abbastanza informali che ho assunto, non sarebbero in grado di acquistare gli alloggi. In definitiva, il 50 per cento degli alloggi resterebbe di proprietà del Ministero delle finanze, perpetuando i problemi di irrazionalità gestionale, che sono all'origine di tale situazione. Mi riferisco alla impossibilità di eseguire manutenzioni adeguate da parte del Ministero delle finanze, che, nel caso di cessione di una quota degli alloggi, entrerebbe a far parte di un condominio con privati.

Nel ribadire di essere disponibile ad altre soluzioni, credo che la migliore sia quella di presentare degli emendamenti alla proposta di legge n. 1991, assunta come testo base, nei quali si stabilisca che la cessione non avviene a titolo gratuito a favore del comune, bensì facendo riferimento ai prezzi di cui all'articolo 5 della legge n. 513.

A proposito del prezzo di valutazione degli immobili, faccio rilevare che la proposta di legge indicata anche dal Governo come testo base fa riferimento ai prezzi di cui all'articolo 8 della legge n. 513. Ciò non è coerente con l'impostazione data dallo stesso Governo nell'ambito del decreto Nicolazzi-bis.

Io preferirei un breve rinvio di una settimana, per poter concordare tutti assieme (Governo, proponenti e comune di Firenze) la soluzione più rapida e più congrua. Qualora ciò non fosse possibile, procederei alla presentazione formale dell'emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei brevemente replicare al collega Onorato con due osservazioni.

Innanzitutto, per quanto riguarda il riferimento al decreto Nicolazzi e all'equo canone, rilevo che la materia trattata rientra in un più vasto disegno di riordino del patrimonio demaniale, che il Governo sta predisponendo e che dovrebbe modificare radicalmente tutta la disciplina relativa alle permuta e ai passaggi di proprietà. In attesa che tale disegno organico venga predisposto, noi dobbiamo farci carico dei problemi contingenti, quale quello che è oggi al nostro esame. Infatti, se dovessimo aspettare una nuova normativa, non potremmo tenere conto delle ragioni di urgenza che sono state fatte presenti sia dal comune, sia dalla Commissione.

In attesa di un disegno di legge innovativo, dobbiamo far riferimento alla prassi seguita fino ad oggi. Ebbene, tale prassi non si basa sulla legge dell'equo canone, bensì sulle leggi n. 513 e n. 457, per quanto riguarda i passaggi di proprietà.

Per quanto concerne poi l'inefficienza dell'amministrazione finanziaria in ordine alla manutenzione, lamentata dall'onorevole Onorato, a parte il fatto che è da dimostrare che il passaggio di proprietà al comune risolve il problema in modo migliore rispetto a quanto non abbia fatto l'amministrazione del Ministero delle finanze, resta anche in questo caso da chiarire se il passaggio di proprietà al comune sia la soluzione migliore. A tale proposito, gradirei che il collega Onorato procedesse alla presentazione formale dell'emendamento, in modo che possa essere espresso un giudizio sufficientemente chiaro. Debbo però anticipare, se ho ben inteso il senso dell'intervento del collega, che il Governo è contrario alla sostanza dell'emendamento da lui preannunciato. Pertanto, ai fini dell'economia dei nostri lavori lo invito a trasformare tale emendamento in un ordine del giorno, ribadendo quanto già affermato in precedenza,

vale a dire che durante l'esame del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento potranno essere assunti gli opportuni contatti con il comune di Firenze, al fine di adottare le eventuali decisioni conseguenti.

PIERLUIGI ONORATO. Non voglio ritornare sulla coerenza rispetto alla determinazione del prezzo degli immobili in questione. Voglio soltanto affermare che le osservazioni del Governo non mi paiono convincenti.

Per quanto riguarda invece la congruità della proprietà comunale, invece di quella statale, al fine di risolvere determinati problemi, non ho dubbi: affidando al patrimonio disponibile del comune questi alloggi, verrebbe aumentata la capacità di offerta del comune sul mercato delle locazioni, nell'ambito del quale è proprio il comune che sopporta una domanda molto alta. Non credo infatti che sia nelle capacità del Ministero di far fronte alla domanda locativa, che è aumentata in questo periodo di tempo.

Poiché non ritengo risolutivo un ordine del giorno sull'argomento, confermo che presenterò un emendamento nel senso delineato.

PRESIDENTE. Qualora il collega Onorato dovesse insistere e presentare degli emendamenti, bisognerebbe sospendere i lavori, al fine di acquisire il necessario parere della V Commissione bilancio.

PIERLUIGI ONORATO. Mi sembra che questa sia una soluzione formalmente ineccepibile.

RAFFAELE GARZIA. Io credo che, se volessimo seguire tale procedura, ritarderemo l'iter del provvedimento e quindi la soluzione del problema, mentre la formulazione attuale della proposta di legge permetterebbe per lo meno di risolvere il 50 per cento dei problemi. Occorre anche considerare, tra l'altro, che al Senato il problema potrebbe essere riesaminato, qualora fosse necessario.

Il problema rimane aperto e il provvedimento dovrebbe essere approvato al

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1982

fine di sistemare una parte delle abitazioni menzionate. Io credo che questa sia la via migliore per risolvere i problemi.

PIERLUIGI ONORATO. È un problema di volontà politica: credo che, qualora esista questa volontà di condurre in porto il provvedimento, nel giro di una o, al massimo, due settimane, l'iter legislativo potrà essere concluso con una procedura formalmente più corretta e più limpida.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di assumere come testo base la proposta di legge Spini ed altri n. 1991. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

PIERLUIGI ONORATO. Preannuncio che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 5 perché ritengo più coerente la soluzione adottata nella proposta di legge di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Poiché ai primi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Gli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio del comune di Firenze, in applicazione della normativa a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con atto deliberativo dell'amministrazione comunale di Firenze.

È condizione per la cessione che il richiedente abbia nell'alloggio oggetto di assegnazione la propria effettiva e stabile dimora alla data di entrata in vigore della presente legge e che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario, nel comune di Firenze o nei comuni contermini, di altro immobile idoneo alle esigenze abitative del nucleo stesso.

All'assegnatario è equiparato, agli effetti della presente legge, chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio, per successione, per separazione legale o scioglimento del matrimonio.

(È approvato).

ART. 2.

Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate all'intendente di finanza di Firenze, entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Copia della domanda è contestualmente inviata, a cura del richiedente, al sindaco del comune di Firenze.

(È approvato).

ART. 3.

Ferme restando le altre condizioni di cui all'articolo 1, qualora i richiedenti risultino morosi o comunque in ritardo nel pagamento delle somme dai medesimi dovute all'amministrazione comunale, sia a titolo di indennità di occupazione, sia a titolo di rimborso delle spese condominiali, l'accoglimento delle domande di cui all'articolo precedente è subordinato al saldo di ogni pendenza nei confronti del comune di Firenze, entro e non oltre tre mesi dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta inoltrata dal sindaco.

Nel caso che nei termini suddetti non si provveda al pagamento delle somme dovute, la domanda di cessione si intende a tutti gli effetti rinunziata.

(È approvato).

ART. 4.

L'intendente di finanza si pronuncia separatamente su ogni domanda di cessione in proprietà, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'attestato del sindaco del comune di Firenze che non sussiste alcun debito del richiedente nei confronti dell'amministrazione comunale, ovvero che

i debiti sono stati estinti nei termini di cui al precedente articolo.

Il provvedimento dell'intendente di finanza, di accoglimento o di diniego in ordine alla domanda presentata, è comunicato al richiedente e al sindaco del comune di Firenze.

Il sindaco del comune di Firenze dà inoltre immediata notizia all'intendente di finanza nei casi in cui la domanda di cessione si intende rinunziata, ai sensi del precedente articolo.

(È approvato).

ART. 5.

Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato secondo i criteri dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come modificato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Gli alloggi per i quali non sia stata presentata nei termini prescritti domanda di riscatto ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono trasferiti in proprietà al comune di Firenze, a titolo gratuito e con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 2.

Il trasferimento in proprietà a titolo gratuito al comune di Firenze ha luogo anche nei casi di mancato accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 o di rinuncia alla stessa, con decorrenza dal trentesimo giorno rispettivamente dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data nella quale l'intendente di finanza ha preso conoscenza della rinuncia del richiedente.

Gli atti connessi al trasferimento in proprietà al comune sono a cura dell'intendente di finanza, che vi provvede d'intesa con il sindaco del comune di Firenze.

Gli alloggi trasferiti ai sensi dei precedenti commi entrano a far parte del pa-

trimonio disponibile del comune di Firenze. In presenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'amministrazione comunale dispone la stipulazione di contratto di locazione con gli attuali assegnatari, secondo i criteri della legge 8 agosto 1977, n. 513, e previa regolarizzazione in ordine alle eventuali pendenze.

L'onorevole Onorato ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: a titolo gratuito e; aggiungere al termine del comma le parole: Il prezzo di cessione è determinato a norma del precedente articolo 5.

Al secondo comma sopprimere le parole: a titolo gratuito.

Poiché su tali emendamenti si rende necessario acquisire il parere della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge dei senatori Stammati ed altri: Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata «Borgo ragazzi di Don Bosco», una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2747); Fiori Pubblio: Autorizzazione a vendere a trattativa privata una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (1003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Stammati, Iervolino Russo Rosa, Saporito, Rebecchini, Patriarca, Bompiani, Codazzi Alessandra, Bevilacqua, Santalco, Amadeo, Triglia, Di Lembo,

Del Nero, Deriu, Cengarle, D'Amelio, Fimognari, Segnana, Ferrara Nicola, Lai, Mezzapesa, Costa, Bombardieri, D'Amico, Nepi, Spezia, Pavan, Riggio, Bausi, Rosi e Sica: « Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma »; e del deputato Fiori Publio: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma ».

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, in sede referente sono già state svolte la relazione e la discussione sulle linee generali dei provvedimenti. I deputati del gruppo comunista avevano chiesto una pausa di riflessione intesa ad ottenere il parere del comune di Roma sui provvedimenti stessi; il relatore e le altre parti politiche non si opposero a tale richiesta, pur precisando che, in nessun caso, ciò avrebbe potuto costituire un condizionamento dell'*iter* legislativo ma che, semplicemente, si riteneva opportuno acquisire ulteriori elementi di conoscenza. Il presidente della Commissione, onorevole Rubbi, ha più volte sollecitato il comune di Roma perché esprimesse tale parere; quest'ultimo, che ci è però pervenuto — approvato all'unanimità — dalla circoscrizione interessata, è assolutamente positivo pur contenendo una richiesta, della quale dobbiamo farci carico, volta ad escludere dalla vendita la particella 112 che, per variante al piano regolatore, il comune di Roma ha destinato a verde pubblico. Io credo che la Commissione non debba però preoccuparsi di questa implicazione in quanto, in questa sede, stiamo deliberando soltanto un trasferimento di proprietà che non è incidente nella destinazione di una quota a verde pubblico. Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione della pro-

posta di legge n. 2747 nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SILVIO ANTONELLIS. Noi preannunciamo la presentazione di un emendamento all'articolo 1, emendamento che, in pratica, recepisce completamente, in tutte le sue parti, il deliberato della settima circoscrizione del comune di Roma, la quale ha espresso parere favorevole a condizione che non si ceda la particella 112 destinata a verde pubblico. Tale particella è perfettamente identificabile, anche se non ne conosciamo esattamente le dimensioni; credo, comunque, che il comune di Roma sia libero di espropriare quell'area e quindi di assicurarla alla destinazione ricordata: dovrebbe però mettere in atto una doppia procedura in quanto noi ci accingiamo a trasferirne la proprietà ad un ente e, successivamente, si dovrebbe provvedere a compiere i relativi atti di esproprio (pare che la particella sia di notevole importanza per quella zona in quanto dovrebbe fungere da collegamento con altri spazi verdi esistenti nella circoscrizione). Quindi, sarebbe più giusto, a parer nostro, deliberare la vendita di tutta la parte del compendio dell'ex Forte Prenestino meno l'area in questione che, anche se non è esattamente individuata in questo momento, è però facilmente identificabile in quanto destinata a verde pubblico dal piano regolatore.

Presentando il nostro emendamento che, come ho detto, recepisce totalmente il parere espresso dalla settima circoscrizione, noi abbiamo ritenuto di aderire fino in fondo alla posizione assunta da quest'ultima che, conoscendo perfettamente i problemi della zona è senz'altro l'organismo più qualificato ad esprimere un giudizio in merito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Credo che per il comune di Roma sia preferibile

avere come interlocutore la Casa salesiana San Giovanni Bosco anziché il demanio dello Stato, perché nei confronti di quest'ultimo le procedure di esproprio sono alquanto più complesse rispetto a quelle che si attuano nei confronti dei privati. Per questa ragione mi permetto di chiedere al collega Antonellis - ricordando ancora che noi ci occupiamo solo del trasferimento della proprietà, non della destinazione della particella, sulla quale interverrà il comune quando lo crederà opportuno - di ritirare il suo emendamento.

Nella mia città, per ottenere la disponibilità di un'area demaniale stiamo lottando da circa tre anni e mezzo. Ripeto che le procedure per il piano regolatore sono assai più semplici per il comune se applicate all'acquirente del compendio anziché rivolte al demanio.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con le osservazioni espresse dal relatore e ricorda che il provvedimento in esame è in ballo, oramai, da tre legislature.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dall'onorevole Antonellis, inteso ad escludere dalla vendita la particella che, per variante al piano regolatore, il comune di Roma ha destinato a verde pubblico, secondo quanto richiesto dalla circoscrizione interessata, ritengo che, quali che siano gli intendimenti del comune e della circoscrizione, sia interesse dell'amministrazione comunale trattare con l'ente che diventerà proprietario, piuttosto che con il demanio, dovendosi, in tal caso, instaurare una nuova procedura che comporterebbe senz'altro tempi lunghi, comunque restando impregiudicata la potestà del comune e del piano regolatore sull'area che viene indicata come zona verde. Dunque, inviterei l'onorevole Antonellis a non insistere nell'emendamento preannunciato.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge dei senatori Stammati ed altri n. 2747.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta n. 2747.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita al prezzo che l'ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento alla data di stipula, in aggiornamento di quello provvisorio determinato in lire 880 milioni 600.000.

La vendita è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte dell'acquirente, anche degli indennizzi dovuti per l'occupazione dell'immobile da corrispondersi, per il periodo 18 luglio 1955-31 dicembre 1977, nella misura globale di lire 200 milioni e nell'importo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 e fino alla data di stipula del contratto di compravendita.

L'onorevole Antonellis ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, al primo comma dopo le parole: e catastale di ettari 5.51.83, aggiungere le parole: esclusa la quota della particella 112 destinata a verde pubblico dalla variante al piano regolatore del comune di Roma (1. 1).

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Il parere del relatore è contrario.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antonellis, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

I corrispettivi indicati nell'articolo che precede potranno essere versati in dieci ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'interesse legale a scalare e con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facoltà di anticipare una o più rate.

(È approvato).

ART. 3.

L'area ed i fabbricati di cui al precedente articolo 1 dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a venti anni decorrenti dal momento della approvazione del contratto, ad attività educative, assistenziali e religiose, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione che l'immobile potrà avere sia dall'attuale che dai futuri piani regolatori e loro eventuali modifiche.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge Astone: Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929,

n. 473 (1849); Bottari ed altri: Norme per il trasferimento a titolo gratuito al comune di Acquedolci (Messina) e per la vendita ai privati del compendio espropriato in esecuzione della legge 9 luglio 1922, n. 1045, e del regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473 (2642); Amodeo e Andò: Autorizzazione alla vendita di aree demaniali site nel comune di Acquedolci (Messina), espropriate in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, concernenti contributi per la ricostruzione del comune di San Fratello (2753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Astone: « Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, numero 1045, e 21 marzo 1929, n. 473 »; dei deputati Bottari, Colonna, Boggio, Bertani Fogli, Rossino, Spataro e Toni: « Norme per il trasferimento a titolo gratuito al comune di Acquedolci (Messina) e per la vendita ai privati del compendio espropriato in esecuzione della legge 9 luglio 1922, n. 1045, e del regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473 », e dei deputati Amodeo e Andò: « Autorizzazione alla vendita di aree demaniali site nel comune di Acquedolci (Messina), espropriate in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, concernenti i contributi per la ricostruzione del comune di San Fratello ».

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO PAVONE, *Relatore*. Nel richiamarmi alla relazione già svolta in sede referente, desidero soffermarmi sull'articolato delle proposte in esame, premettendo che quella a cui ci eravamo riferiti era la proposta n. 1849, a firma dell'onorevole Astone.

Il confronto dei tre testi delle proposte in esame ha evidenziato che non vi sono eccessive differenziazioni, se non in un punto: la proposta di legge a firma dell'onorevole Bottari ed altri, a differenza della proposta di legge Astone n. 1849, chiede che terreni in oggetto vengano ceduti direttamente dal demanio dello Stato e non, invece, che siano passati al comune e che sia questo a cederli a chi ne ha diritto. Però, dalla discussione che ho avuto con i proponenti le varie proposte di legge, mi è parso che su questo punto non si insista eccessivamente, e che quindi si possa accettare la formulazione della proposta di legge Astone.

Raccomando, invece, l'emendamento che il Governo intende presentare all'articolo 2 della proposta n. 1849, e che tende a sostituire il punto 1) con il seguente: « 1) a sollevare l'amministrazione del demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilità relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti del compendio, nonché con terzi ».

Raccomando, altresì, la soppressione dell'articolo 4 così come richiesto dalla V Commissione bilancio. Del resto, anche in assenza di dizione legislativa, è sempre in facoltà del comune rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti, così come è in sua facoltà dilazionare i pagamenti da parte degli acquirenti.

In merito agli altri due emendamenti che l'onorevole Bottari intende presentare all'articolo 2, non sono contrario, in linea di massima, ma desidererei che il Governo esprimesse il suo parere.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, occorre notare come in alcuni casi siano già in corso procedimenti amministrativi e giurisdizionali, che andrebbero estinti se si vuole assicurare un'efficace applicazione del provvedimento. Per tale ragione, invito il Governo a riflettere sull'opportunità di dichiararsi favorevole all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELA MARIA BOTTARI. Il gruppo comunista si è dichiarato favorevole all'assunzione, quale testo base, della proposta di legge presentata dal collega Astone. Intendiamo, tuttavia, sollevare un problema relativamente all'articolo 2 di tale testo, in quanto la soluzione in esso prospettata, in ordine alla quale peraltro esiste il parere favorevole della Commissione bilancio e del Governo, si presenta macchinosa.

È stato rilevato che il demanio dello Stato non può cedere a titolo gratuito al comune di Acquedolci terreni che da questo sono stati utilizzati per creare infrastrutture, ma noi non comprendiamo perché si debba percorrere la strada del doppio passaggio, vendita da parte dello Stato al comune e da parte del comune ai privati, per quanto riguarda tutti i terreni, anche quelli utilizzati dai privati. Più opportuno sarebbe prevedere la vendita diretta ai privati dei terreni che essi hanno avuto in concessione dallo Stato.

Ritengo che il Governo debba accettare tale soluzione, prospettata dalla proposta di legge di cui sono prima firmataria, ma anche da quella presentata dal gruppo socialista. Caldeggio, comunque, l'approvazione del mio emendamento al punto 1 dell'articolo 2 e dell'articolo aggiuntivo 3-bis, da me proposto, che prevede l'estinzione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti, al fine di evitare l'insorgere di situazioni, che coinvolgerebbero privati, comune ed amministrazione statale, destinate a vanificare lo scopo delle misure legislative al nostro esame.

Un'altra questione che intendo sollevare si riferisce alla disposizione contenuta nella proposta di legge Astone secondo cui entro cinque anni il comune dovrebbe vendere ai privati i terreni per la stessa somma pagata allo Stato. Sono del parere che da tale somma debba essere detratta quella che il privato ha già pagato allo Stato a titolo di canone per la concessione del terreno, in analogia a quanto è previsto dal regime concernente le case a riscatto.

Pur non avendo presentato in materia uno specifico emendamento, richiamo, altresì, l'attenzione del Governo, della Commissione e del relatore sull'opportunità di prevedere che il pagamento in questione possa avvenire anche in forma dilazionaria, essendo gli interessati modestissimi lavoratori, che, probabilmente, non sono in grado di corrispondere in unica soluzione la somma dovuta.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, nel ribadire il proprio parere favorevole al testo della proposta di legge Astone, previa soppressione dell'articolo 4 così come proposta dalla V Commissione bilancio e approvazione dell'emendamento dal Governo medesimo presentato, invita l'onorevole Bottari a ritirare i tre emendamenti presentati.

La problematica sollevata dall'onorevole Bottari dà ragione a chi ha sostenuto e sostiene che una complessità di rapporti, quali quelli fatti presente dalla collega, tra le singole situazioni locali, per altro numerose, e il comune, siano molto più facilmente risolvibili avendo come interlocutore quest'ultimo, anziché il demanio. Infatti quest'ultimo ha espresso la propria propensione nei confronti della proposta di legge Astone non tanto per liberarsi della complessa trattazione di singole situazioni, una diversa dall'altra, quanto perché il comune conosce meglio tale situazione, che si trascina dal 1922.

FRANCESCO TONI. Sarebbe stato opportuno che il Governo avesse svolto tali considerazioni anche per quanto riguarda il precedente provvedimento, relativo al comune di Firenze.

PIERLUIGI ONORATO. In questo caso si tratta di una « grana », nell'altro di gestione di beni immobiliari!

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In quel caso c'erano ragioni completamente diverse; in quello che stiamo discutendo, si tratta di sanare un'occupazione abusiva.

È chiaro che, secondo la procedura proposta, l'amministrazione dello Stato non interverrà ulteriormente quando il comune intratterrà contatti con i singoli occupanti.

Io proporrei comunque, piuttosto che una sanatoria, una verifica *in loco*, d'intesa con l'intendenza di finanza, per verificare le singole fattispecie relative alle contestazioni che dovessero sorgere, al fine di poter risolvere localmente i problemi. Un ordine del giorno in tal senso potrebbe essere accolto. È molto più semplice infatti individuare una soluzione a questi problemi nel rapporto tra il comune e gli interessati.

Anche per quanto riguarda la compensazione fra canoni versati e prezzo di indennizzo, lo Stato soddisfa il comune attraverso la cessione: quest'ultimo potrà, caso per caso, concordare con i singoli cittadini occupanti clausole di indennizzo, che potrebbero consistere, analogamente a quanto avviene nelle cessioni dal demanio ai privati, in una rateazione delle somme dovute.

RAFFAELE GARZIA. Le preoccupazioni espresse dalla collega Bottari sono evidentemente fondate, però è difficile — e in questo credo che il Governo abbia ragione — arrivare a definire in questa sede una casistica di situazioni che non conosciamo.

Credo che il problema sia facilmente e immediatamente risolvibile attraverso la presentazione di un ordine del giorno sullo stesso argomento. Infatti, le questioni proposte dalla collega Bottari, che anche il gruppo della democrazia cristiana ritiene fondate, possono essere formulate in un ordine del giorno che il Governo ha preannunciato di accogliere.

ANGELA MARIA BOTTARI. Debbo sottolineare che, nonostante una valutazione diversa pre quanto riguarda l'articolo 2, il gruppo comunista non ha formalizzato, proprio per consentire una rapida approvazione del provvedimento, un emendamento interamente sostitutivo. Non capisco però quali siano le difficoltà per ap-

provare almeno due degli emendamenti che sono stati presentati. Anche se sarà il comune a trattare la questione con i privati — del resto, la conosce meglio — la valutazione dei terreni da parte dell'ufficio tecnico erariale sarà effettuata in base al valore di tali terreni. Allora, perché la valutazione delle aree demaniali deve comprendere anche i canoni che i privati hanno già pagato? Dobbiamo stabilire in definitiva che nella valutazione debbono essere detratte le somme che i privati hanno già pagato.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È un principio di carattere generale.

RAFFAELE GARZIA. Anche nel provvedimento che è stato varato in precedenza abbiamo stabilito l'obbligo di pagare i canoni arretrati.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato previsto anche l'aggiornamento della valutazione al momento di stipula dell'atto.

ANGELA MARIA BOTTARI. I terreni in questione furono concessi perché venne trasferito un abitato colpito da una grave calamità. In altri termini, il comune di San Fratello si trasferì in un'altra zona, assumendo una diversa denominazione. Agli abitanti vennero dati tali terreni in concessione a titoli di indennizzo, in quanto avevano perduto la casa, i terreni, tutto. Si tratta in definitiva di una questione diversa dalle altre che abbiamo trattato e che può giustificare un diverso trattamento.

VINCENZO PAVONE, *Relatore*. Accetti allora il parere del Governo nel senso di proporre un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali nel corso della quale relatore e Governo hanno precisato il proprio pensiero.

Propongo che sia scelto come testo base per l'esame degli articoli la proposta di legge n. 1849.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame degli articoli della proposta n. 1849.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È disposta la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina), del compendio pervenuto allo Stato per effetto del decreto di espropriazione n. 30486, emesso in data 19 giugno 1934 dal Prefetto di Messina, sito in detto comune, della superficie di metriquadri 156.175,70.

Detto compendio, espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, ha di fatto avuto la destinazione di pubblico generale interesse specificatamente previsto nelle leggi e nel decreto citato.

Dalla superficie di mq. 156.175,70 sono escluse le aree già utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dallo Stato in esecuzione del Piano di ampliamento del 1929, le quali vengono trasferite, a titolo gratuito, al comune di Acquedolci.

Il prezzo di vendita è stabilito dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, su proposta dell'Ufficio tecnico erariale di Messina, pari a quello che risulterà determinato sulla base dei criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La vendita di cui all'articolo precedente è subordinata alla condizione che il

comune di Acquedolci, nel relativo contratto si impegni:

1) a sollevare l'Amministrazione del demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilità relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti del compendio;

2) a regolarizzare i rapporti pendenti con i predetti occupanti mediante vendita a loro favore della proprietà delle aree da ciascuno occupate, previa esibizione da parte di ciascuno di essi, di certificazione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato da cui risulti il soddisfacimento del debito erariale per la pregressa occupazione, entro il termine massimo di cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del contratto di vendita stipulato con lo Stato a norma dell'articolo 1, per un prezzo pari a quello corrisposto allo Stato stesso con tale contratto, da determinarsi in misura proporzionale alla superficie di ciascun lotto, e da maggiorarsi, secondo gli indici ISTAT, per la svalutazione monetaria intervenuta tra la data di acquisto da parte del comune e quella di stipula dei singoli contratti di compravendita;

3) a destinare, per la durata di anni venti, a servizi di interesse pubblico e comunale la parte dei detti suoli destinati dal piano regolatore a fini istituzionali del comune medesimo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire all'articolo 2 il punto 1) con il seguente:

« 1) a sollevare l'amministrazione del demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilità relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti del compendio, nonché con terzi ». (2. 1.)

FRANCESCO TONI. Il gruppo comunista si astiene.

VINCENZO PAVONE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, al quale si è dichiarato favorevole anche il relatore.

(È approvato).

L'onorevole Bottari ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, al punto 2), dopo la parola « occupata », aggiungere le parole « a qualsiasi titolo ». (2. 2)

A tale emendamento sono contrari relatore e Governo. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'onorevole Bottari ha presentato il seguente altro emendamento:

Al punto 2) aggiungere, in fine, le parole: « detratte le somme corrisposte dagli occupanti alla Intendenza di finanza di Messina a titolo di canone, dalla data della concessione alla stipula del contratto ». (2. 3)

Pongo in votazione l'emendamento 2.3

(È respinto).

ANGELA MARIA BOTTARI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante in seguito alla modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

L'Amministrazione del demanio dello Stato è autorizzata a concedere al comune di Acquedolci una dilazione nel paga-

mento del prezzo di vendita fino a dieci rate annuali di eguale importo, con gli interessi legali a scalare.

(È approvato).

L'onorevole Bottari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

Sono estinti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti ai fini della retrocessione prevista negli articoli 60 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dei terreni dichiarati retrocedibili mediante decreto del prefetto di Messina emanato il 21 giugno 1972. (3. 0. 1)

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - è autorizzato a concedere al comune di Acquedolci un mutuo di pari importo al prezzo di vendita del compendio.

Il relatore, accogliendo il parere della V Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 4 si intende pertanto soppresso.

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

ANGELA MARIA BOTTARI. Il gruppo comunista dichiara che voterà a favore della proposta di legge n. 1849.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 1849 sarà immediatamente votata a scrutinio segreto e ove approvata comporterà l'assorbimento delle proposte di legge nn. 2642 e 2753.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Stammati ed altri: « Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2747):

Presenti	24
Votanti	14
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 2747 risulta assorbita la concorrente proposta di legge n. 1003.

Proposta di legge Astone: « Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1982

leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473 » (1849):

Presenti e votanti . . .	24
Astenuti	0
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1849, risultano assorbite le concorrenti proposte di legge numeri 2642 e 2753.

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Antonellis, Azzaro, Bellocchio, Bernardi Antonio, Bernardini, Borgoglio,

Citterio, Conchiglia Calasso, D'Alema, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Pavone, Pierino, Rende, Sarti, Spaventa, Sposetti e Toni.

Si sono astenuti sul provvedimento n. 2747:

Antonellis, Bellocchio, Bernardi Antonio, Bernardini, Conchiglia Calasso, D'Alema, Pierino, Sarti, Spaventa e Toni.

La seduta termina alle 18,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO